

ID. 835767

Pratica: 2020/05 01/000001

Lugo, 05/03/2020

AREA AREA SERVIZI GENERALI Servizio Segreteria Generale

DETERMINAZIONE N. 324

Pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: COMUNE DI LUGO. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E CONSULENZA LEGALE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 LETT. D) N. 2) DEL D.LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z392C4AFA7.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno deciso di costituire l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna dall'1/1/2008;

- che con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con decorrenza dall'1/1/2008;

- che con delibera di CC n. 96 del 19/12/2019 (immediatamente eseguibile) è stato approvato il Dup 2020/2022 del Comune di Lugo;

- che con delibera di CC n. 97 del 19/12/2019 (immediatamente eseguibile) è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 del Comune di Lugo;

- che con delibera di G.C. n. 206 del 19/12/2019 (immediatamente eseguibile) è stato approvato il Peg contabile 2020/2022;

Vista la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27/12/2019 n° 160 - G.U. 30/12/2019);

- con delibera di Giunta dell'Unione n. 1 del 11/1/2018 si approvavano le LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 LETTERA "D" NUMERI 1) E 2) DEL D.LGS. 50/2016;

- I paragrafi 3 e 4 delle Premesse di tali linee guida testualmente prevedono:

"Il Servizio Legale dell'Unione può intervenire sia in relazione ai servizi legali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sia in relazione a servizi legali richiesti congiuntamente da due o più Comuni aderenti all'Unione.

La Giunta dell'Unione e/o dei Comuni interessati provvederanno, con apposite deliberazioni adottate di volta in volta, in relazione al caso specifico, ad approvare l'affidamento dei servizi legali necessari per la difesa dell'ente dando mandato al Responsabile del Servizio Legale dell'Unione per l'avvio della procedura di individuazione del professionista esterno.";

Considerato che

- con determina dell'Unione n. 1384 dell'11/10/2019 è stato disposto di avviare il procedimento per l'affidamento del *"servizio di front-office, reference e realizzazione di progetti speciali presso la Biblioteca Comunale F. Trisi di Lugo per il biennio 2020/2021"*, per un importo a base di gara per il periodo 2020/2021 pari ad € 259.016,40 + IVA 22%, per un totale di € 316.000,0 (IVA compresa) mediante gara d'appalto in ottemperanza a quanto disposto dal Responsabile Unico del Procedimento Dott. Giovanni Barberini, con le modalità previste nel capitolato e dalla relazione tecnica del Responsabile Unico del Procedimento, approvati con la delibera di C.C. n. 70 del 03/10/2019;

- con bando dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna prot. n. 61820 del 16/10/2019 venne indetta la gara con procedura aperta telematica per l'appalto dei servizi summenzionati;

- che a seguito dei lavori della Commissione Tecnica per la valutazione delle offerte pervenute nominata con Determina Unione n. 1604 del 22/11/19 è stata approvata la relativa graduatoria, dalla quale si è rilevato che l'offerta della ditta migliore offerente - Soc. Coop. Le Macchine Celibi con sede in Bologna via Malaguti 1/6 (C.F. e P.I. 02537350379) – è risultata anomala e pertanto è stata sottoposta a verifica di congruità ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

- con carteggio a cura del Servizio Appalti e Contratti dell'Unione è stata richiesta la documentazione giustificativa alla ditta Le Macchine Celibi Soc. Coop e che la stessa è pervenuta nei tempi richiesti, risultando ampia ed estremamente complessa ed eterogenea;

- con Determina del Comune di Lugo n. 433 del 20/12/2019 il RUP - Dott. Giovanni Barberini, stante i complessi accertamenti necessari e le articolate valutazioni dovute, ha ritenuto opportuno prorogare il contratto ad oggetto *"Servizi bibliotecari presso la Biblioteca F. Trisi di Lugo – Anni 2018-2019"* a suo tempo stipulato con la ditta Le Pagine Coop. Soc. a r.l. di Ferrara dal 1/01/2020 al 30/06/2020, nelle more della conclusione della procedura di gara in oggetto attualmente in corso.

- con parere del 22/01/2020 la Giunta del Comune di Lugo si esprimeva favorevolmente in merito al punto di indirizzo presentato dal RUP Dott. Giovanni Barberini avente a oggetto *"Procedura aperta per l'affidamento del servizio di front – office, reference e realizzazione progetti speciali presso la Biblioteca Comunale F. Trisi di Lugo per il biennio 2020/2021. Parere in merito alla richiesta di preventivi per la consulenza legale"* ove si sottolineava la delicatezza della procedura in corso in considerazione dell'oggetto, del valore e della durata dell'appalto, stante la necessità di salvaguardare sia la qualità dei servizi bibliotecari sia un trattamento equo per il personale ivi impiegato;

- con nota prot. 7363 del 04/02/2020 il Responsabile del Servizio Legale dell'Unione attestava l'impossibilità del Servizio predetto di poter fornire un parere in merito all'offerta presentata dalla ditta Le Macchine

Celibi, in mancanza di personale interno sufficientemente specializzato nei campi del diritto amministrativo e del diritto del lavoro, attesa la complessità e l'eterogeneità della documentazione giustificativa presentata dalla ditta partecipante, ritenendo pertanto sussistenti i presupposti per affidare un incarico di consulenza finalizzato all'acquisizione di un parere legale da un professionista qualificato al fine di analizzare la giurisprudenza sul tema e la documentazione giustificativa fornita;

Atteso :

- che il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;
- che l'art.17 del suddetto decreto oltre a contemplare gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite (comma 1, lettera d), n. 1) comprende anche al comma 1, lettera d), n. 2 i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale. Tale consulenza legale deve essere contraddistinta da un elemento di tipo teleologico, ossia la finalità di «preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1» oppure dalla presenza di un presupposto oggettivo, che può consistere in un «un indizio concreto» o in «una probabilità elevata» che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento;
- che l'art.17 del suddetto decreto esclude espressamente i suddetti servizi dall'ambito di applicazione del codice e l'art.4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Accertato che

- la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER;
- le Linee di indirizzo approvate con delibera di G.U. n. 1 del 11/1/2018 prevedono l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico mediante affidamento diretto nei casi consentiti dall'ordinamento;
- in base alle recenti pronunce della giurisprudenza contabile (Deliberazione n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna) se vi siano effettive ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati, possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione;
- la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C- 264/2018 ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni "*fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza*" e "*dalla libera scelta del difensore*";
- la predetta giurisprudenza in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che "*il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n.37/2018) e, in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio*";

- l'art. 19 *quatordecies*, comma 3, del d.l. 10/16/2017 n. 148, conv. l. 4/12/2017 n. 172, stabilisce che la pubblica amministrazione “*garantisce il principio dell'equo compenso*” nel rapporto con la generalità dei professionisti;

- nel caso specifico ricorre l'urgenza di affidare i servizi di assistenza e consulenza legale come ampiamente motivato nel punto di indirizzo inviato dal RUP Dott. Giovanni Barberini alla Giunta del Comune di Lugo atteso che sussiste la necessità di pervenire a una definizione della procedura di gara in essere previa risoluzione della questione controversa sorta in sede di valutazione di congruità delle offerte, essendosi resa necessaria pertanto la proroga del contratto in essere con il precedente affidatario;

- la consulenza legale in oggetto rientra nella fattispecie di servizio legale descritta dall'art. 17 comma 1 lett. d) n. 2, trattandosi di assistenza preparatoria ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, verificandosi la presenza di un «indizio concreto» o «una probabilità elevata» che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento;

- in particolare sussiste nel caso di specie un «indizio concreto» che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento, atteso che la ditta che ha avanzato la migliore offerta – sottoposta a verifica di congruità – ha presentato un atto di diffida alla conclusione della procedura di gara;

Dato atto che

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni né ha istituito elenchi di operatori qualificati ai quali affidare gli incarichi legali;
- si è reso pertanto indispensabile, visto il termine per la costituzione in giudizio, attivare la procedura di richiesta di preventivo a due studi legali, dei quali si è preventivamente verificata la preparazione, specializzazione ed esperienza maturata nell'ambito su cui verte la consulenza in oggetto mancando i tempi per l'espletamento della procedura comparativa preceduta da avviso pubblico;

Dato atto che:

- considerata l'urgenza, al fine di individuare il professionista cui affidare l'incarico di che trattasi, il RUP Dott. Giovanni Barberini, ha ritenuto opportuno con atto prot. n. 2025 formulare richiesta di preventivo per assistenza legale stragiudiziale in merito alla controversa questione ampiamente descritta ai seguenti studi legali specializzati nella materia del diritto del lavoro:

- Studio Associato Legale Piccinini – Via San Felice n. 6 – 40122 Bologna;
- Studio Legale Prof. Avv. Francesco Basenghi – Via dei Servi n. 56 – 41121 Modena

fissando il termine della presentazione entro le ore 12,00 del giorno 19/02/2020;

- in data 19/02/2020 è pervenuta l'offerta dell'Avv. Bruno Laudi per conto dello Studio Legale Piccinini acquisita agli atti al numero di protocollo 2832 e in data 19/02/2020 è pervenuta l'offerta dell'Avv. Francesco Basenghi acquisita agli atti al numero di protocollo 2826, offerte corredate della documentazione richiesta che si conservano agli atti dei fascioli;

Visti ed esaminati attentamente i preventivi offerti ed effettuata altresì la valutazione mirante ad accertare la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste mediante esame dei curricula aggiornati;

Accertato sulla base dell'esame svolto che:

- entrambi i curricula comprovano la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica nella materia sulla quale verte l'oggetto dell'incarico di consulenza legale da affidare;
- il preventivo presentato dall'Avv. Bruno Laudi attesta che il predetto professionista ha già svolto un incarico di consulenza legale in relazione ad analoga questione già oggetto di richiesta di parere da parte del Comune di Ravenna;
- entrambi i preventivi offerti risultano congrui sotto il profilo dell'offerta economica in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. ed entrambi gli avvocati hanno considerato il valore della causa in base allo scaglione € 260.001 - € 520.000 atteso che il valore della eventuale futura causa è determinabile in € 316.000,00;

Preso atto che, dal confronto dei compensi previsti nei preventivi offerti, è risultata più conveniente l'offerta economica dell'Avv. Bruno Laudi, per conto dello Studio Legale Piccinini, che ha quantificato l'equo compenso per l'attività richiesta in euro 4.500,00 imponibili, mentre l'offerta formulata dallo Studio Legale Prof. Avv. Basenghi, attestatasi sui valori medi dello scaglione di riferimento, è stata quantificata in € 5.870,00 oltre accessori di legge;

Ritenuto di affidare l'incarico di che trattasi allo Studio Legale Associato Piccinini di Bologna con sede a Bologna in Via San Felice n. 6, il cui preventivo risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa, ammontante a complessivi € 5.709,60 comprensivi di spese generali 15%, CPA e IVA, per l'attività di assistenza legale stragiudiziale di cui in oggetto;

Ritenuto opportuno procedere ad assumere l'impegno di spesa a favore dello Studio Legale Associato Piccinini per l'attività difensiva di cui sopra per un impegno complessivo di € 5.709,60 al fine di far fronte ad eventuali e ulteriori spese debitamente documentate e accessori di legge;

Dato atto che la richiesta di attivazione di una procedura per l'affidamento di un incarico esterno di consulenza legale promossa con punto di indirizzo del RUP Dott. Giovanni Barberini – in relazione al quale la Giunta del Comune di Lugo in data 22/01/2020 ha espresso parere favorevole – comporta che la spesa per il conferimento del suddetto incarico debba valere sul relativo capitolo del bilancio 2020/2022 – annualità 2020 del Bilancio del Comune di Lugo di competenza del Servizio Segreteria Generale;

Atteso che:

- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);
- è stato acquisito il DURC ON LINE (richiesto in data 03/03/2020 – scadenza DURC 11/06/2020) in conformità alle disposizioni vigenti sulla regolarità contributiva delle imprese, in quanto il professionista ha dichiarato di avere dipendenti;

Dato atto inoltre che il soggetto affidatario ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 nonché degli ulteriori requisiti richiesti per la prestazione in oggetto, così come risulta dall'autocertificazione conservata agli atti, oggetto di specifiche verifiche da parte dell'ufficio;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Preso atto che:

- l'art.2 del DPCM 28.12.2011 prescrive l'applicazione in via esclusiva delle disposizioni riguardanti la sperimentazione in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria, di cui all'allegato 1 al DPCM, e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 2 al DPCM;
- il vigente regolamento di contabilità, in attesa di modifica, non è in linea con i nuovi dettami normativi derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione e che, pertanto, come da art.2 del citato DPCM, verrà applicato limitatamente a quanto compatibile con detti principi;
- l'art.5.1 dell'allegato 2 al DPCM 28.12.2011 "Principio contabile applicato della competenza finanziaria" testualmente recita "Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha generato il procedimento di spesa";

Dato atto inoltre che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio;
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stato acquisito lo SMART CIG N. Z392C4AFA7 ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di TRACCIABILITÀ dei pagamenti;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- lo statuto;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione;
- l'organigramma;
- il decreto di nomina dei dirigenti e dei responsabili di servizio;

Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art.3 del regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art.147-bis del Tuel;

DETERMINA

1) di procedere, per i motivi ed i fini di cui in premessa, ad affidare l'incarico di assistenza stragiudiziale e consulenza legale relativo alla vertenza in argomento (CIG Z392C4AFA7) allo Studio Legale Associato Piccinini di Bologna con sede a Bologna in Via San Felice n. 6 – CF e P. IVA 03002960379 nell'interesse del Comune di Lugo;

2) di impegnare la spesa, quantificata nell'importo di € 5.709,60 come meglio configurata in premessa, al bilancio 2020/2022 – annualità 2020 del Bilancio del Comune di Lugo come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIP O	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGLIETTO	NUMERO	IMPORTO	CUP
IMP	Tit:1- MAggr:03 -Miss:01- Prog:11 Cap:3010LO - Art:3310 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	SPESE LEGALI PER AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E CONSULENZA LEGALE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 LETT.D) N.1) DEL D.LGS. 50/2016 CIG: Z392C4AFA7	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PICCININI - BOLOGNA	2020/730/1	€ 5.709,60	

3) di dare atto che prima di procedere all'assunzione degli impegni di cui alla presente determina, il Responsabile della spesa ha provveduto a verificare che norma dell'art .183, comma 8, del D. Lgs n. 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio;

4) di precisare che con l'accettazione dell'incarico le parti assumono, tra l'altro, i seguenti impegni:

- per il rimborso delle spese è necessaria la preventiva autorizzazione da parte del Servizio legale;
- in caso di sviluppi imprevedibili della controversia l'avvocato si impegna a porre in essere tutte le comunicazioni necessarie ai sensi del principio contabile allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011.

5) di attestare che:

- a norma dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

- il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

- alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, le prestazioni in oggetto sono escluse dalla “scissione dei pagamenti”;

- il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:

- **Codice Univoco Ufficio 4KXZ5S** corrispondente al Servizio Segreteria Generale – Comune di Lugo;

6) di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

7) di precisare che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza;

8) di rinviare ad un successivo provvedimento di “*liquidazione tecnica*” la liquidazione delle spese impegnate con il presente atto;

9) di non trasmettere il presente atto alla sezione Regionale della Corte dei Conti in quanto non riconducibile alle tipologie di spesa di cui all'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e all'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

10) - di dare atto che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce "INCARICHI" nel menù a tendina all'interno dell'applicativo di gestione atti digitali "Iride" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 bis, della legge 488/99 e che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'Ente, a cura del Servizio Segreteria, nei modi e nei tempi prescritti dal regolamento di organizzazione, art. 30, comma 6, dando atto che si procederà con cadenza semestrale ad aggiornare sul sito gli elenchi disponibili sull'Anagrafe degli Incarichi (art. 53 D.Lgs 165/2001 e art. 30, comma 7 regolamento di organizzazione), utilizzando i seguenti dati:

- *soggetto incaricato*: Studio Legale Associato Piccinini
- *codice fiscale*: 03002960379
- *oggetto incarico*: incarico legale
- *tipo di incarico*: ai sensi del D.Lgs 50/2016
- *tipo di rapporto*: contratto d'opera intellettuale
- *importo compenso*: 5.709,60

11) di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al Testo Unico degli Enti Locali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SEGRETERIA GENERALE

DOTT. ANDREA GORINI